Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B** **REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 737/2012 DELLA COMMISSIONE**

del 14 agosto 2012

relativo alla protezione di taluni stock del Mar Celtico

(GU L 218 del 15.8.2012, pag. 8)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento di esecuzione (UE) 2015/741 della Commissione dell'8 maggio 2015	L 118	1	9.5.2015

▼B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 737/2012 DELLA COMMISSIONE

del 14 agosto 2012

relativo alla protezione di taluni stock del Mar Celtico

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame ([1]), in particolare l'articolo 45, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente al regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca ([2]), la politica comune della pesca deve prevedere misure coerenti in materia di conservazione, gestione e sfruttamento delle risorse acquatiche vive, incluse misure specifiche volte a ridurre l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini e sulle specie non bersaglio.

(2) A norma dell'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 850/98, qualora la conservazione degli stock di organismi marini richieda un intervento immediato, la Commissione può prendere tutte le misure necessarie a complemento o in deroga al suddetto regolamento.

(3) Il parere pervenuto nel giugno 2011 dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (in appresso: «CIEM») indica che i tassi di rigetto nel Mar Celtico, in particolare per quanto riguarda il novellame di eglefino e di merlano, sono elevati e in aumento. Il fatto di rigettare in mare i pesci prima che questi abbiano avuto la possibilità di riprodursi riduce la resa potenziale futura, minacciando in tal modo la sostenibilità degli stock.

(4) Sia le flotte che praticano la pesca dello scampo che quelle con reti a strascico e sciabiche per la pesca mista di pesci a pinne presentano livelli elevati di rigetti di eglefino e di merlano a causa della scarsa selettività degli attrezzi utilizzati. Il CIEM sostiene inoltre che lo stock di merluzzo bianco è fortemente dipendente dal reclutamento e che occorre incoraggiare misure tecniche volte a ridurre i rigetti. Dato l'alto tasso di reclutamento recentemente registrato negli stock di eglefino e di merlano del Mar Celtico, si prevede che quest'anno i rigetti dovrebbero aumentare. Il CIEM raccomanda pertanto che vengano introdotte urgentemente misure tecniche volte ad aumentare la selettività e a ridurre i rigetti di eglefino, merlano e merluzzo bianco.

([1]) GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1.
([2]) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

▼B

(5) Occorre pertanto introdurre l'uso di pannelli a maglie quadrate per migliorare la selettività per taglia degli attrezzi utilizzati e proteggere il novellame che si aggiunge allo stock, mantenendo nel contempo le catture delle specie bersaglio a un livello quanto più possibile elevato. È dimostrato che i pannelli a maglie quadrate riducono in misura significativa la mortalità per pesca, poiché consentono la fuoriuscita dei pesci, e costituiscono una misura efficace che può essere introdotta immediatamente.

(6) Nell'ottobre 2011 il Consiglio consultivo regionale per le acque nord-occidentali (NWWRAC) ha emesso un parere secondo cui le misure tecniche vigenti nel Mar Celtico dovrebbero essere migliorate per ridurre i rigetti, soprattutto di eglefino e di merlano, imponendo l'uso di un pannello a maglie quadrate disposto in modo adeguato, le cui dimensioni andrebbero specificate in funzione del tipo di attrezzo e della potenza motrice della nave.

(7) La conservazione degli stock di eglefino e di merlano nel Mar Celtico richiede pertanto un intervento immediato.

(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai pescherecci che operano con reti a strascico o sciabiche nelle divisioni VIIf e VIIg del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e nella parte della divisione CIEM VIIj situata a nord di 50° latitudine nord e a est di 11° longitudine ovest (in appresso: «il Mar Celtico»), nei casi in cui:

a) le reti a strascico e le sciabiche abbiano una dimensione unica di maglia, pari o superiore a 100 mm (in appresso: «navi TR1»);

b) le reti a strascico e le sciabiche abbiano una dimensione unica di maglia, pari o superiore a 70 mm e inferiore a 100 mm (in appresso: «navi TR2»); oppure

c) le navi operanti con reti a strascico o sciabiche abbiano un motore di potenza inferiore a 112 kilowatt (in appresso: «navi a bassa potenza motrice»).

2. Il paragrafo 1 non si applica ai pescherecci che operano con sfogliare.

Articolo 2

Misure tecniche

▼M1

1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 850/98, i pescherecci operanti con sacchi aventi una dimensione di maglia compresa tra 70 e 119 mm utilizzano un pannello a maglie quadrate con maglie di dimensioni pari o superiori a 120 mm.

▼B

2. In deroga all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 850/98, il pannello a maglie quadrate di cui al paragrafo 1 è posto nel pannello superiore del sacco. Il bordo posteriore del pannello a maglie quadrate, che è la parte più vicina alla sagola di chiusura, non deve trovarsi a più di 9 metri di distanza dalla sagola di chiusura.

▼M1

3. In deroga al paragrafo 2, il pannello a maglie quadrate può essere collocato a una maggiore distanza dal sacco se la valutazione del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) dimostra che una diversa combinazione di attrezzi e dispositivi ha caratteristiche di selettività equivalenti o superiori per il merluzzo bianco, l'eglefino e il merlano.

4. In deroga al paragrafo 1, i pescherecci operanti con sacchi aventi una dimensione di maglia compresa tra 70 e 119 mm possono utilizzare, anziché un pannello a maglie quadrate con maglie di dimensioni pari o superiori a 120 mm, attrezzi o dispositivi per i quali la valutazione del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) dimostri che hanno caratteristiche di selettività equivalenti o superiori per il merluzzo bianco, l'eglefino e il merlano.

5. In deroga al paragrafo 1, i pescherecci operanti con sacchi aventi una dimensione di maglia compresa tra 70 e 119 mm, le cui catture in ogni bordata di pesca nella zona a est di 8° di longitudine ovest del Mar Celtico comprendono almeno il 55 % di merlano, possono utilizzare un pannello a maglie quadrate con maglie di dimensioni pari o superiori a 100 mm se operano con reti a strascico o sciabiche con una dimensione unica di maglia pari o superiore a 100 mm.

6. I pescherecci che si avvalgono delle deroghe di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 devono disporre di una specifica autorizzazione di pesca rilasciata dal loro Stato membro di bandiera prima dell'uscita in mare. Lo Stato membro di bandiera esamina ogni domanda di autorizzazione in conformità dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio [1] e degli articoli 4 e 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione [2].

▼B

Articolo 3

Programma di osservazione a bordo

1. Fatto salvo il regolamento (CE) n. 665/2008 della Commissione [3], ogni Stato membro le cui navi sono interessate dalle misure tecniche di cui all'articolo 2 predispone immediatamente un programma di osservazione a bordo al fine di accertare l'efficacia di tali misure. In

[1] Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

[2] Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1).

[3] GU L 186 del 15.7.2008, pag. 3.

▼B

particolare, il programma di osservazione effettua una stima delle catture e dei rigetti di eglefino, di merlano e di merluzzo bianco con un'approssimazione pari almeno al 20 %.

2. Entro il 15 ottobre di ogni anno in cui si applica il programma di osservazione, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sulla selettività degli attrezzi, in cui figuri la quantità totale delle catture e dei rigetti dei pescherecci oggetto del programma.

Articolo 4

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 2 si applica a decorrere dal 26 settembre 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.